




Senato della Repubblica

SERVIZIO PER LA QUALITÀ  
DEGLI ATTI NORMATIVI  
*Osservatorio sull'attuazione  
degli atti normativi*

***Le tante cose "da fare" nel  
"decreto del fare":  
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69:  
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia  
- Parte II -  
(modifiche apportate nell'iter parlamentare)***

*XI - XVII*



<i>INDICE</i>	<i>pag.</i>
PREMESSA.....	3
INTRODUZIONE.....	4
TABELLA DELLE MODIFICHE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE N. 69 DEL 2013.....	4

## PREMESSA

*La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.*

*Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.*

*In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.*

INTRODUZIONE.

Nella *Parte I* del dossier sono stati illustrati gli adempimenti che il "decreto del fare" ha previsto come strumenti per il rilancio urgente dell'economia.

In questa *Parte II* diamo conto delle modifiche apportate al decreto in sede di conversione nei due rami del Parlamento<sup>1</sup>: in alcuni casi si tratta di soppressioni di norme e dei relativi obblighi in capo ai vari soggetti; in altri, invece, la modifica riguarda novelle al testo e le conseguenti modifiche dell'adempimento, con riferimento ai soggetti coinvolti, ai termini per provvedere, allo strumento normativo da adoperare.

Sarà la *Parte III*, che verrà predisposta dopo alcuni mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che darà conto esplicitamente - in apposita colonna della tabella - dei provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni del decreto.

**TABELLA DELLE MODIFICHE AGLI ADEMPIMENTI**  
*previsti dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*  
*(modifiche apportate nell'iter parlamentare)*

FONTI	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
Art. 1, co. 1	Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	<b>22 luglio 2013</b>  30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto	Decreto per migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese <sup>3</sup>	
Art. 1, co. 2	Ministro dello sviluppo economico sentito Ministro dell'economia e delle finanze	Non previsto	Decreto di approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale <sup>4</sup>	

<sup>1</sup> La Camera ha approvato il decreto in data 26 luglio 2013; sul testo approvato dalle Commissioni riunite I e V - si veda a. C. n. 1248 A/R - è stata posta la fiducia, votata in data 24 luglio 2013. Il Senato ha approvato, con modificazioni, il decreto, in data 7 agosto 2013. La Camera dei deputati ha approvato definitivamente il decreto, nel testo modificato dal Senato, il 9 agosto 2013.

<sup>2</sup> Le modifiche di cui si dà conto in questa colonna, unificata con quella relativa all'adempimento previsto nei casi in cui siano intervenute modifiche al testo del decreto, sono quelle apportate nel corso dell'iter di conversione del decreto prima alla Camera dei deputati e poi al Senato della Repubblica. Per facilità di lettura, le modifiche sono state indicate in neretto, mentre in neretto e sottolineato sono state segnalate le variazioni o i nuovi termini indicati per gli adempimenti.

<sup>3</sup> Il decreto tende ad assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e a limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione.

<sup>4</sup> Le disposizioni di carattere generale sono quelle indicate nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248. Le condizioni di ammissibilità nonché le disposizioni di carattere generale sono adottate da un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali. Tale organo è stato individuato dall'articolo 13 del citato regolamento in un comitato, al quale è affidata l'amministrazione del Fondo.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
			<p><b>Art. 1, comma 5-bis</b>  <b>Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che prevede l'estensione degli interventi previsti al comma 1 ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali<sup>5</sup>.</b></p>	
			<p><b>Art. 1, comma 5-ter</b>  <b>Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che definisce le modalità di attuazione dell'affluenza di contributi volontari al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.</b></p>	
Art. 2, co. 5	Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Non previsto	Decreto per stabilire i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui all'art. 2. Concessione di contributo <sup>6</sup>	
Art. 2, co. 6	Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Non previsto	Decreto per disciplinare priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese	
Art. 2, co. 7	Ministero dello sviluppo economico sentito Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti	Non previsto	Convenzioni in relazione agli aspetti di competenza, per l'attuazione dell'articolo 2 <sup>7</sup>	
Art. 2, co. 8	Cassa depositi e prestiti	Trimestralmente	Effettuazione e comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti	

<sup>5</sup> Le associazioni sono quelle iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il decreto determina altresì le modalità di attuazione del comma 1, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

<sup>6</sup> Con il medesimo decreto è concesso un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite nel decreto.

<sup>7</sup> Le convenzioni definiscono, in particolare, le condizioni e i criteri di attribuzione alle banche del *plafond* di provvista di cui al comma 2, i contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche della provvista di scopo, le attività informative, di monitoraggio e di rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulla misura.

FONTI	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
Art. 3, co. 4	Ministro dello sviluppo economico	Non previsto	<b>Decreto per ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133<sup>8</sup></b>	
			<b>Art. 3-bis, comma 1</b> Le risorse per i pagamenti dei debiti del Servizio sanitario nazionale, non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013.	
Art. 4, co. 2	Regione con competenza sull'ambito	Scaduti i termini perentori per le gare d'ambito <sup>9</sup>	Avvio della procedura di gara attraverso la nomina di un commissario <i>ad acta</i>	
Art. 4, co. 4	Ministero dello sviluppo economico sentita la regione	Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 se le regioni non nominano il commissario <i>ad acta</i>	Interventi per dare avvio alla gara nominando un commissario <i>ad acta</i>	
Art. 4, co. 6	Ministero dello sviluppo economico		Può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale	
Art. 5, co. 2	Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico	<b>21 agosto 2013</b>  60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto	Decreto che individua le modalità per la destinazione delle maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 ( <i>riduzione della componente A2 della tariffa elettrica</i> )	
Art. 5, co. 3	Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas	60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto	Provvedimento che stabilisce le modalità di aggiornamento del valore del costo evitato di combustibile (CEC) <sup>10</sup>	

<sup>8</sup> Si tratta di interventi con riguardo a specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali. **Ai sensi del comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, il decreto deve prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili o degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste.**

<sup>9</sup> Il comma 2 qualifica come perentori i termini indicati dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011 per l'avvio delle gare d'ambito nel primo periodo di applicazione, decorsi i quali la Regione avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

<sup>10</sup> Il comma stabilisce le modalità di aggiornamento del valore del CEC, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il valore di cui al co. 1 è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
Art. 6, co. 2			Comunicazione della sintesi delle informazioni relative alla misura di cui all'articolo 6 alla Commissione europea <sup>11</sup>	
Art. 6, co. 4	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che disciplina l'applicazione dell'articolo 6 in materia di gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra	
Art. 8, co. 2	Ministro degli affari esteri d'intesa con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto di natura non regolamentare che stabilisce uno schema con le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per ogni intervento	
			<p style="text-align: center;"><b>Art. 9, comma 3-bis</b></p> <p><b>Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, <u>entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</u>, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi</b></p>	

<sup>11</sup> La comunicazione delle informazioni avviene con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che prevede, al comma 1, che entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto *ad hoc*, esentati ai sensi del regolamento stesso, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione attraverso un modulo elettronico. La Commissione accusa ricevuta della sintesi e provvede a pubblicarla nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul suo sito *web* istituzionale.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
			<p align="center"><b>Art. 9, comma 3-bis</b></p> <p>Mediante apposita convenzione da stipulare <u>entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico</u> tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di <i>capacity building</i> della programmazione regionale unitaria</p>	
Art. 9, co.4	Amministrazione dello Stato, sentite le regioni interessate	entro 30 giorni dalla comunicazione del ritardo	Adotta le iniziative necessarie al superamento delle criticità riscontrate <sup>12</sup>	<b>Comma soppresso</b>
			<p align="center"><b>Art. 9-bis, commi 1 e 2</b></p> <p>Le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo <b>31 maggio 2011, n. 88.</b></p>	
			<p align="center"><b>Art. 9-bis, comma 6</b></p> <p>Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1<sup>13</sup></p>	

<sup>12</sup> Nell'adozione delle iniziative necessarie, l'Amministrazione dello Stato si sostituisce eventualmente all'ente inadempiente attraverso la nomina di uno o più commissari *ad acta*.

<sup>13</sup> Così recita testualmente il comma 5 del decreto legislativo: *Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate, utili per la realizzazione delle attività proprie della società Sviluppo Italia, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società. Il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. Il contenuto minimo delle convenzioni è stato stabilito con [Del.CIPE 6 agosto 1999](#) (Gazz. Uff. 8 novembre 1999, n. 262).*

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
Art. 11, co.1	Agenzia delle entrate		Provvedimento che detta termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta e disposizioni per garantire il rispetto del limite massimo di spesa	
			<p align="center"><b>Art. 12-bis, comma 1<sup>14</sup></b></p> <p>Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari e la relativa restituzione.</p>	
			<p align="center"><b>Art. 13-bis, comma 1</b></p> <p>Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare <u>entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge</u>, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste <i>on line</i> e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.</p>	
			<p align="center"><b>Art. 16-bis, comma 1, lett. b)<sup>15</sup></b></p> <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9<sup>16</sup>, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 30-sexies</p>	
			<p align="center"><b>Art. 17-bis, comma 1<sup>17</sup></b></p> <p>È previsto un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale si stabilisce cosa debba essere considerato "carte valori"<sup>18</sup></p>	

<sup>14</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 1, comma 17-sexies, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Le somme sono stanziate al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali.

<sup>15</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 30-sexies, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

<sup>16</sup> Il gruppo di lavoro svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi.

<sup>17</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559.

<sup>18</sup> I requisiti sono previsti alle lettere a) e b) del comma 10-bis: deve trattarsi di prodotti destinati ad attestare il rilascio da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate, oppure realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'ideale protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

FONTI	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
<sup>19</sup>			<b>Art. 18, comma 1</b> Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori	
Art. 18, co. 2	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	<b>22 luglio 2013</b>  30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto <i>(v. modifiche)</i>	Uno o più decreti per individuare specifici interventi da finanziare e per assegnare le risorse occorrenti <sup>20</sup>	<b><u>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</u></b>
Art. 18, co. 2	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente	Decreto che approva l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento	
Art. 18, co. 3	Comitato interministeriale per la programmazione economica	<b>6 agosto 2013</b>  45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto <i>(vedi modifiche)</i>	Delibere che possono finanziare alcune strade di collegamento <sup>21</sup>	<b><u>Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</u></b>
Art. 18, co. 8	INAIL su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti		Destinazione di fondi per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 per gli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti la Conferenza unificata.	

<sup>19</sup> Non vengono presi in esame in questo Dossier Parte II gli adempimenti, e le relative modifiche apportate dalla legge di conversione, relativi all'Agenda digitale italiana, perché saranno oggetto di aggiornamento del [relativo Dossier](#).

<sup>20</sup> Il comma 2 provvede ad elencare specifici interventi, ma reca anche interventi di carattere generico. Fra gli interventi finanziabili di carattere generico rientrano il potenziamento dei nodi, lo standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari.

<sup>21</sup> Si tratta dell'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, della tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano- Venezia secondo lotto Rho Monza, l'asse autostradale Ragusa-Catania.

FONTI	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
			<p><b>Art. 18, comma 8-ter</b> Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i poteri derogatori dei presidenti delle province che operano in qualità di commissari governativi</p>	
			<p><b>Art. 18, comma 8-quater</b> È previsto un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, <u>da emanare entro il 30 ottobre 2013</u> sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013<sup>22</sup>, per l'assegnazione delle risorse agli enti locali.</p>	
			<p><b>Art. 18, comma 8-quater</b> Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel <i>sito internet</i> dei due Ministeri.</p>	
			<p><b>Art. 18, comma 8-quinquies</b> È disposta la riassegnazione - da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - delle risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.</p>	
Art. 18, co. 9	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <sup>23</sup> e l'ANCI <sup>24</sup>	<p><b>22 luglio 2013</b> 30 giorni dalla data entrata in vigore del decreto (vedi modifiche)</p>	Decreto che approva la convenzione con la quale sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma degli interventi <sup>25</sup>	<b><u>Entro 30 giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del decreto</u></b>
Art. 18, co. 9	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti		Decreto che approva il Programma degli interventi che accedono al finanziamento	

<sup>22</sup> La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili

<sup>23</sup> Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale.

<sup>24</sup> Associazione nazionale dei comuni italiani.

<sup>25</sup> Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
Art. 18, co. 10	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti		Decreto che approva il Programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS S.p.A.	<b>La Società ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sulla attuazione del Programma di cui al comma 10</b>
			<b>Art. 18, comma 14-bis</b> <b>Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui all'articolo 18.</b>	
Art. 20, co. 1	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Uno o più decreti di natura non regolamentare che revocano i finanziamenti e i relativi impegni di spesa <sup>26</sup>	
			<b>Art. 20, comma 5-ter.</b> <b>Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico.</b>	
			<b>Art. 20, comma 5-quater.</b> <b>Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.</b>	
art. 22, co. 1, lett. d) <sup>27</sup>	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti		Decreto per la definizione delle modalità e delle norme tecniche per i dragaggi dei materiali anche al fine dell'eventuale reimpiego	

<sup>26</sup> Nel caso in cui dalla ricognizione risultino interventi non ancora avviati, la ricognizione deve essere completata entro sessanta giorni dalla data del decreto - vale a dire entro il 21 agosto 2013 - e riguarda lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza stradale.

<sup>27</sup> In realtà il riferimento è l'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. La novella ha soppresso il parere della Conferenza Stato-regioni.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
Art. 24, co. 1, lett. b) <sup>28</sup>	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	Non previsto	Uno o più decreti per definire i quadri per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacità, per il calcolo del canone e per i corrispettivi dei servizi <sup>29</sup>	
Art. 25, co. 1	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione	Non previsto	Decreto per l'individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e per la definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri <sup>30</sup> . Con lo stesso decreto è individuata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da incrementare di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	
			<b>Art. 25, comma 5-bis.</b> <b>È stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ENAC, la società di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa<sup>31</sup></b>	
Art. 25, co.7 <sup>32</sup>	Ministro economia e finanze, di concerto con Ministro infrastrutture e trasporti.	30 novembre 2013	Decreto di approvazione del nuovo statuto dell'ANAS S.p.A <sup>33</sup> .	
Art. 25, co. 10 <sup>34</sup>	Presidente della Regione siciliana		Decreto che approva ogni successiva modifica o integrazione della Convenzione <sup>35</sup>	

<sup>28</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

<sup>29</sup> I decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

<sup>30</sup> Il decreto prevede altresì all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e di quelle derivanti dal canone corrisposto ad Anas S.p.A..

<sup>31</sup> Nello stesso accordo sono previsti le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile statale.

<sup>32</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

<sup>33</sup> Dalla relazione illustrativa si apprende che il termine previsto viene differito dal 30 marzo al 30 novembre 2013 in ragione delle rilevanti modifiche della configurazione della stessa ANAS a seguito del riparto delle funzioni tra concedente (MIT) e concessionario (ANAS) della rete autostradale, conseguente alla soppressione dell'Agenzia.

<sup>34</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 6, comma 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135, anche se avrebbe dovuto essere una novella apportata all'art. 6, comma 19, del decreto-legge n. 95 del 2012.

<sup>35</sup> Si tratta della Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e i trasporti e la Società Compagnia delle Isole S.p.A, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, e che di-

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
Art. 25, co. 11	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	Successivi trenta giorni <sup>36</sup>	Decreto che provvede alle modifiche del testo della Convenzione stipulato in data 30 luglio 2012	
			<b>Art. 25, comma 11-bis, lett. e)</b> Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che attribuisce prioritariamente le risorse revocate <sup>37</sup> agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce	
			<b>Art. 25, comma 11-quinquies</b> Le regioni predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, <u>entro il 31 ottobre 2013</u> , all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.	
			<b>Art. 25-bis, comma 1<sup>38</sup></b> Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2013, è individuato l'immobile di proprietà pubblica nella città di Torino sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti <sup>39</sup> .	
Art. 27, co. 1 <sup>40</sup>	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	15 dicembre di ogni anno	Decreto motivato con il quale sono approvate o rigettate le variazioni tariffarie proposte <sup>41</sup>	

sciplina il complesso degli obblighi e dei diritti derivanti dall'esercizio dei servizi di collegamento marittimo tra la Sicilia e le Isole minori siciliane.

<sup>36</sup> Probabilmente i trenta giorni sono successivi alla avvenuta modifica della Convenzione.

<sup>37</sup> Risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto-legge medesimo.

<sup>38</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

<sup>39</sup> L'Autorità è stata istituita ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

<sup>40</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che ha modificato la procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, al fine di armonizzarla al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle funzioni di concedente della rete autostradale.

<sup>41</sup> Il decreto può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
Art. 27, co. 2 <sup>42</sup> , lett. a)	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica <sup>43</sup>	Dopo pronuncia del Dipartimento e comunque decorsi sessanta giorni	Decreto che approva il progetto preliminare (PP) da parte del CIPE	
Art. 28, co. 12	Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata	18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto	Regolamento di delegificazione che stabilisce la conferma, la rimodulazione o la cessazione delle disposizioni dell'art. 28 <sup>44</sup>	
Art. 29, co. 4	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione	<b>21 settembre 2013</b>  90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto	Uno o più decreti che determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 <sup>45</sup>	
			<b>Art. 32, comma 1, lett. 0b)<sup>46</sup></b> <b>Il decreto del Presidente della Repubblica di cui alla disposizione in nota è adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali<sup>47</sup>.</b>	

<sup>42</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 169-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

<sup>43</sup> La disposizione ha accelerato la procedura per l'adozione del progetto, inserendo anche la corretta denominazione del Dipartimento della presidenza del Consiglio dei ministri.

<sup>44</sup> Il regolamento può eventualmente stabilire il termine a decorrere dal quale le disposizioni dell'articolo 28 sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati dal comma 10.

<sup>45</sup> Il comma 1-bis è stato introdotto dal comma 3 dell'articolo 29 e prevede che il responsabile della trasparenza di ciascuna delle amministrazioni competenti sia tenuto a pubblicare sul sito istituzionale lo scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti. Inoltre, lo scadenzario viene comunicato al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza di tali obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

<sup>46</sup> In realtà il riferimento è all'articolo 6, comma 8, lett. g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

<sup>47</sup> Questo decreto, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come sostituito dalla lettera a-bis) dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge, individua anche i settori, ivi compresi anche quelli della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
Art. 32, co. 1, lett. b), n. 2 <sup>48</sup>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro <sup>49</sup>	<b>21 settembre 2013</b>  90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto <sup>50</sup>  (vedi modifiche)	Decreto che individua settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL <sup>51</sup>	<b>Il decreto è adottato sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</b>
			<b>Art. 32, comma 1, lett. c)<sup>52</sup></b> <b>Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali sono documentati l'avvenuta formazione e aggiornamento previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</b>	
Art. 32, co. 1, lett. e) <sup>53</sup>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali e Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni	<b>21 settembre 2013</b>  90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (data del decreto)	Decreto che individua, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere e approva i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui all'articolo 67	
			<b>Art. 32, comma 1, lett. f)<sup>54</sup></b> <b>L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, di propria competenza<sup>55</sup></b>	

<sup>48</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 29, comma 6-ter del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

<sup>49</sup> Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>50</sup> Così disposto dall'articolo 32, co. 2 del decreto.

<sup>51</sup> Il decreto reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

<sup>52</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 32, comma 5-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

<sup>53</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

<sup>54</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

<sup>55</sup> Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
			<p><b>Art. 32, comma 1, lett. g-bis)<sup>56</sup></b>  <b>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, da adottare entro il 31 dicembre 2013, che individua le attività, e le relative esigenze, connesse agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche.</b></p>	
<p>Art. 32, co. 1, lett. h)<sup>57</sup></p>	<p>Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti<sup>58</sup></p>	<p><b>21 agosto 2013</b>  60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto<sup>59</sup></p>	<p>Decreto che individua modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo dell'opera).</p>	<p><b>Il decreto è da adottare anche di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente</b></p>
<p>Art. 32, co. 4<sup>60</sup></p>	<p>Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti<sup>61</sup></p>	<p><b>21 agosto 2013</b>  60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto<sup>62</sup> (vedi modifiche)</p>	<p>Decreto che individua modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento<sup>63</sup></p>	<p><b>Il decreto è da adottare anche di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente</b></p>
<p>Art. 34, co. 1, lett. a)<sup>64</sup></p>	<p>Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze</p>	<p><b>22 dicembre 2013</b>  Sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (dalla entrata in vigore del decreto)</p>	<p>Decreto che definisce le modalità con le quali deve essere inoltrato all'INPS, esclusivamente per via telematica, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto</p>	

<sup>56</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 88, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

<sup>57</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 104-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008.

<sup>58</sup> Sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-regioni.

<sup>59</sup> Così disposto dall'articolo 32, co. 2 del decreto.

<sup>60</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 131, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

<sup>61</sup> Sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-regioni.

<sup>62</sup> Così disposto dall'articolo 32, co. 5 del decreto.

<sup>63</sup> Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che è parte integrante del contratto di appalto, è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi della sicurezza.

<sup>64</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 21, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
Art. 35, co. 1 <sup>65</sup>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali e Ministro della salute, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-regioni	Non specificato	Decreto interministeriale che definisce le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento	<b>Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari</b>
			<p style="text-align: center;"><b>Art. 35, comma 1<sup>66</sup></b></p> <p><b>È previsto un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con cui sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni</b></p>	
Art. 37, co. 4	Ministero dello sviluppo economico		Promuove l'accesso alle informazioni pubblicate nei siti dei soggetti sperimentatori tramite il proprio sito istituzionale	
Art. 37, co. 4	Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione		Predisporre un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione trimestrale sul monitoraggio dell'attuazione del suddetto Piano	

<sup>65</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

<sup>66</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 3, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
			<p align="center"><b>Art. 39, comma 1-ter</b></p> <p>Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti<sup>67</sup></p>	
Art. 41, co. 6	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Non specificato	Decreti di nomina di uno o più commissari <i>ad acta</i> per provvedere in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e all'avvio della gestione degli impianti nella regione già previsti e non ancora realizzati <sup>68</sup>	
			<p align="center"><b>Art. 41-quater, comma 1, primo periodo</b></p> <p>Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da <b>adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge</b>, che contiene disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti.</p>	
			<p align="center"><b>Art. 41-quater, comma 1, secondo periodo</b></p> <p>Decreto adottato ai sensi dell'articolo 184-bis, co. 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152<sup>69</sup>, <b>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge</b>, che stabilisce i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione</p>	

<sup>67</sup> Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

<sup>68</sup> I decreti specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca. I medesimi decreti contengono le modalità con cui gli oneri derivanti dal comma 6 sono posti carico degli enti e dei soggetti inadempienti.

<sup>69</sup> Così recita il comma 2: Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
Art. 44, co. 2	Ministro della salute, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione <sup>70</sup>	Non specificato	Decreto che ripartisce fra le regioni le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, versate alla entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale.	
Art. 45, co. 1	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali	Non specificato	Decreto che stabilisce i requisiti di cui devono essere in possesso gli enti o strutture per procedere all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore e della conformità alle prescrizioni tecniche previste dalla legge	
			<b>Art. 46-ter, comma 5</b> <b>Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>71</sup> che revoca i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento<sup>72</sup> il cui progetto definitivo non è stato approvato dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.</b>	
			<b>Art. 47-bis, comma 2</b> <b>È ricostituita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione</b>	
Art. 48, co. 1, lett. a) <sup>73</sup>	Su proposta del Ministro della difesa di concerto con Ministro degli affari esteri e Ministro dell'economia e delle finanze		Regolamento per definire la disciplina esecutiva e attuativa dell'articolo 537-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010	<b>Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti</b>

<sup>70</sup> D'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

<sup>71</sup> Su richiesta del Commissario Unico del Governo EXPO

<sup>72</sup> Opere connesse all'Evento già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008.

<sup>73</sup> In realtà il riferimento è all'articolo 537-ter del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
			<p><b>Art. 49-bis, comma 1</b>                      È istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare<sup>74</sup>.</p>	
			<p><b>Art. 49-bis, comma 2</b>                      Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto<sup>75</sup> un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche</p>	
			<p><b>Art. 49-bis, comma 6</b>  <u>Entro venti giorni</u> dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica.</p>	
			<p><b>Art. 49-bis, commi 6 e 7</b>                      Il programma di lavoro del Commissario straordinario e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.</p>	
			<p><b>Art. 49-quater, comma 2, lett. a)</b>                      È istituito un tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per erogare le somme in favore della Croce Rossa italiana</p>	

<sup>74</sup> Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

<sup>75</sup> Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce: la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni; l'indennità del Commissario straordinario, le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
			<p><b>Art. 50-bis, comma 5.</b>                      Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 dell'articolo 50-bis<sup>76</sup>, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni</p>	
			<p><b>Art. 50-bis, comma 6.</b>                      Le disposizioni di attuazione dell'articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro <u>novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.</u></p>	
			<p><b>Art. 51-bis, comma 4</b>                      Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal comma 4<sup>77</sup>.</p>	
<p>Art. 52, co. 3</p>	<p>Ministro dell'economia e delle finanze</p>	<p><b>22 agosto 2013</b>                       30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (vedi modifiche)</p>	<p>Decreto che stabilisce le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione<sup>78</sup></p>	<p><b>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge</b></p>
			<p><b>Art. 52, comma 3-bis</b>  <u>Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure dell'articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia</u></p>	
<p>Art. 54, co. 1</p>	<p>Ministero dell'economia e delle finanze</p>		<p>Provvedimento con il quale è data notizia della data in cui sono disponibili i questionari di cui all'art. 5, co. 1, lett. c)  <sup>79 80</sup></p>	

<sup>76</sup> Si tratta dei dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione.

<sup>77</sup> Il comma 4 prevede che per l'anno 2013, le dichiarazioni dei redditi indicate al comma 1 possano essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013 esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito.

<sup>78</sup> La lettera a) del comma 1 prevede l'estensione fino a dieci anni della possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni.

<sup>79</sup> I questionari predisposti dalla società SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico) Spa, ai fini della predisposizione delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali.

<sup>80</sup> dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni, previsto dal comma 1, lettera c) del sopracitato articolo 5, entro cui i comuni e le province devono compilare e restituire per via telematica i questionari.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
			<p><b>Art. 56-bis, comma 7.</b>                      Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà a titolo non oneroso di beni immobili a comuni, province, città metropolitane e regioni</p>	
			<p><b>Art. 56-ter, comma 1</b>                      I Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali presentano al Parlamento, <u>entro il 30 settembre 2013</u>, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero della partecipazione dei dipendenti agli utili d'impresa.</p>	
Art. 57, co. 1	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del 50 per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel fondo FAR	
Art. 57, co. 2	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che individua le risorse disponibili nel fondo FAR per gli interventi di cui al co. 1 <sup>81</sup>	
			<p><b>Art. 59, comma 1</b>                      Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, <u>entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</u>, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane</p>	
Art. 59, co. 2	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni		Il comma 2 non prevede più alcun decreto ma la previsione che il bando di cui al comma 1 stabilisca l'importo delle borse di mobilità nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande.	

<sup>81</sup> Fra gli interventi previsti rientrano il rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca, la creazione e lo sviluppo di *start-up* innovative, la valorizzazione dei progetti di *social innovation* per giovani al di sotto dei trenta anni, l'incentivazione dei ricercatori vincitori di *grant* europei.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
Art. 59, co. 5	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-regioni	<b>30 luglio 2013</b> <i>(vedi modifiche)</i>	<b>Il comma 5 dell'articolo 59, a seguito delle modifiche apportate nell'iter parlamentare, non prevede più l'adozione di un decreto entro il 30 luglio 2013</b>	
Art. 63, co. 2	Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente		Decreto di nomina dei giudici ausiliari per agevolare la definizione di procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza	
Art. 65, co. 1	Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura	<b>22 agosto 2013</b>  Due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto	Decreto che determina la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello <sup>82</sup>	<b>Il decreto è del Ministro (e non Ministero) della giustizia, sentiti anche i consigli degli ordini distrettuali</b>
Art. 66, co. 1	Presidente della Corte di appello		Provvedimento di assegnazione del giudice ausiliario	
Art. 71, co. 5	Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura		Provvedimenti di cessazione dei giudici ausiliari	
Art. 74, co. 2 <sup>83</sup>	Ministro della giustizia	Annualmente	Decreto con cui si procede alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati assistenti di studio <sup>84</sup>	
Art. 74, co. 5 <sup>85</sup>	Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura	180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto <i>(vedi modifiche)</i>	Decreto che determina le piante organiche degli uffici giudiziari	<b>Il decreto è ora previsto al comma 7 e deve essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</b>

<sup>82</sup> Il medesimo decreto determina altresì le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità della nomina. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito *internet* del Ministero della giustizia.

<sup>83</sup> Il riferimento normativo è l'articolo 115-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

<sup>84</sup> La pianta organica è ad esaurimento, fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio ai quali non spettano compensi aggiuntivi al trattamento economico in godimento.

<sup>85</sup> A seguito delle modifiche apportate nell'iter parlamentare, il comma di riferimento è il comma 7.

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO	MODIFICHE <sup>2</sup>
			<p>Art. 84, comma 1, lett. p)<sup>86</sup>                      Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2<sup>87</sup>, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, determina l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità.</p>	

<sup>86</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

<sup>87</sup> Il decreto è del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico.

**XVII legislatura**

**Collana: LENTE DI INGRANDIMENTO**



**Ultimi fascicoli pubblicati in questa collana editoriale**

*(disponibili anche sul sito internet del Senato)*

- N. XI - XVII. Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare": decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Parte II (modifiche apportate nell'iter parlamentare)**
- N. X - XVII. Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare": decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Parte I**
- N. IX - XVII. Agenda digitale italiana (Parte I - Primi provvedimenti attuativi)**
- N. VIII - XVII. Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Adempimenti relativi al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a sette mesi dalla sua entrata in vigore)**
- N. VII - XVII. Legge 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Adempimenti nella relazione Governo-Parlamento a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge)**
- N. VI - XVII. Le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 22 maggio 2013.**
- N. V - XVII. La riorganizzazione delle Agenzie fiscali.**
- N. IV - XVII. Dalla legge comunitaria alla legge europea e di delegazione europea.**
- N. III - XVI. Legge 28 giugno 2012, n. 112: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". (Provvedimenti attuativi a nove mesi dalla data di entrata in vigore)**
- N. II - XVI. Legge 24 dicembre 2012, n. 243: Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio.**
- N. I - XVI. Legge 24 dicembre 2012, n. 234: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.**

**SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI**

**Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi**

**Capo ufficio:** Anna Rita Lorusso 06 6706 2124 e-mail [annarita.lorusso@senato.it](mailto:annarita.lorusso@senato.it)

**Segreteria:** 06 6706 3437